



Collaborare
è Bologna



PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ed EVENTI RIGUARDANTI IL TEMA ORIENTAMENTO E LAVORO

TRA

SPORTELLO COMUNALE PER IL LAVORO, U.O. INCLUSIONE SOCIALE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E ADULTI VULNERABILI, AREA WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ, avente sede in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 6 codice fiscale n. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto da Maria Adele Mimmi, in qualità di Direttore, dotata dei necessari poteri e domiciliata per la carica presso la sede legale (di seguito "Comune"),

E

RANDSTAD ITALIA SPA – Società unipersonale, direzione e coordinamento Randstad N.V., con sede legale in Milano, via Roberto Lepetit n. 8/10, capitale sociale euro 27.110.320,00 (interamente versato), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale n. 12730090151, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1581244, Partita IVA Randstad Gruppo IVA n. 10538750968, rappresentata ai fini del presente atto da **Marco Ceresa**, in qualità di Amministratore Delegato, dotato dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito "Randstad" e/o "Proponente").

di seguito anche congiuntamente le "Parti" e/o disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE:

A.

L'art. 118, comma 4, della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

B.

in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;

C.

il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;

D.

l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

E.

il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale sui temi: orientamento, mercato del lavoro e formazione professionale" - P.G. 37633/2019, di seguito denominato "avviso pubblico" ;

F.

la proposta di collaborazione presentata da Randstad è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunte osservazioni, contributi e apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa;

G.

con il presente atto (di seguito "Patto di Collaborazione" e/o "Accordo"), le Parti intendono definire le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

1.1.

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le pattuizioni contenute nel presente Accordo costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.

2. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA.

2.1.

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

2.2.

In particolare, il Proponente intende effettuare attività di promozione e diffusione di contenuti volti a favorire la conoscenza del mercato del lavoro, degli attori coinvolti e a facilitare l'accesso alle opportunità lavorative e formative.

3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

3.1.

Nello specifico la proposta riguarda l'organizzazione di laboratori di orientamento e di promozione di opportunità lavorative e percorsi formativi.

3.2.

A partire da Gennaio 2020, in date da concordare e per un numero di edizioni ripetibili e concordato con il Proponente, quest'ultimo s'impegna a realizzare le seguenti attività formative/conoscitive:

- **INCONTRO SULLA LEGGE 68/99 PER L'INSERIMENTO DEI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE.**

Incontro avente per oggetto l'analisi dei principali contenuti della legge L.68/99, dedicata all'inserimento dei

lavoratori appartenenti alle categorie protette. Tra i temi trattati: come preparare un curriculum (quali diciture inserire) e come prepararsi ad un colloquio (le cose da dire e cosa invece è coperto da privacy).

Durata: circa 4 ore.

Destinatari: disoccupati iscritti alla legge 68/99.

Sede: da individuare tra i locali a disposizione del Comune e i locali eventualmente forniti dal Proponente.

L'incontro sarà tenuto da Matteo Lion, Talent Selection Manager della divisione HOpportunities di Randstad.

LABORATORIO CON SIMULAZIONE DI SALDATURA.

Incontro avente per oggetto la presentazione delle tipologie di aziende del territorio Bolognese sono alla ricerca di saldatori. Durante il laboratorio sarà possibile sperimentare la propria manualità, velocità e precisione mediante lo svolgimento di una prova di saldatura a filo continuo attraverso il sistema di saldatura virtuale ARC + NG (il simulatore è solo un programma virtuale computerizzato e non si tratta di vera saldatura; quindi non comporta rischi per la sicurezza e l'ambiente).

Durata: ½ giornata in data da definire

Destinatari: disoccupati con formazione meccanica o con esperienza in saldatura.

Sede: da individuare tra i locali a disposizione del Comune e i locali eventualmente forniti dal Proponente.

L'incontro sarà tenuto dagli Account Manager della divisione Technical di Randstad.

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA SVOLTA DA RANDSTAD HR SOLUTIONS S.R.L. IN FAVORE DI SOGGETTI DISOCCUPATI.

Giornata di presentazione dei corsi di formazione organizzati da Randstad HR Solutions s.r.l. in favore di soggetti disoccupati. Potrebbero essere organizzate singole giornate per presentare i singoli corsi in partenza oppure prevedere una giornata di presentazione dei corsi previsti, ad esempio, nei primi 6 mesi del 2020 appena sarà preparato un calendario ipotetico (ad esempio corso buste paga + corso muletto + corso per addetti alla ristorazione).

Durata: ½ giornata in data da definire

Destinatari: disoccupati in linea con la tipologia di corso presentato.

Sede: da individuare tra i locali a disposizione del Comune e i locali eventualmente forniti dal Proponente.

L'incontro sarà tenuto dagli Account Manager di Randstad e dai referenti di Randstad HR Solutions s.r.l..

INCONTRO SULLE NOVITA' TECNOLOGICHE E INFORMATICHE DEL SETTORE LOGISTICO.

Incontro avente per oggetto le novità informatiche che coinvolgono il settore della logistica (ad esempio: programmi per picking, lettori di codice e a barre).

Durata: ½ giornata in data da definire

Destinatari: disoccupati interessati a lavori in ambito logistico.

Sede: da individuare tra i locali a disposizione del Comune e i locali eventualmente forniti dal Proponente.

L'incontro sarà tenuto agli Account Manager della divisione InHouse di Randstad .

SIMULAZIONE DI ASSESSMENT

Incontro avente per oggetto la simulazione delle più frequenti tipologie di assessment utilizzate dalle aziende per dare modo ai candidati di sperimentarlo e avere dei consigli pratici su come svolgerlo al meglio. L'assessment è una metodologia di valutazione del personale per individuare l'insieme delle caratteristiche

comportamentali, delle attitudini, delle capacità e competenze individuali proprie di ogni risorsa. Le aziende utilizzano sempre di più gli assessment perché in questo modo possono valutare come si comporta il candidato in un contesto sociale di più persone, aspetto fondamentale se la posizione da ricoprire prevede la collaborazione all'interno di un team.

Durata: ½ giornata in data da definire

Destinatari: disoccupati interessati a lavori in ambito impiegatizio o call center.

Sede: da individuare tra i locali a disposizione del Comune e i locali eventualmente forniti dal Proponente.

L'incontro sarà tenuto dagli Account Manager di Randstad.

3.3.

Tutte le attività programmate favoriscono l'avvicinamento dei candidati al mercato del lavoro attraverso la maggiore conoscenza di opportunità (lavorative, formative, contrattuali), dei soggetti che intermediano e delle corrette modalità per promuovere la propria candidatura.

4. MODALITA' DI COLLABORAZIONE.

4.1.

Le Parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgendo le attività indicate nel presente Accordo nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni.

4.2.

Il Proponente si impegna a:

- utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e "Sportello Lavoro" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento.

4.3.

Il Proponente con la sottoscrizione del presente Accordo si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

4.4.

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

5. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA.

5.1.

Il Proponente si impegna a fornire al Comune una relazione illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale[Borzacche1] esclusivamente nel caso in cui i partecipanti abbiano acconsentito alla raccolta e successiva pubblicazione dei rispettivi dati personali coinvolti. Può essere concordato che il materiale venga redatto congiuntamente dalle Parti.

5.2.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune ed in ossequio alle disposizioni normative in materia di privacy e tutela dei dati personali, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente Accordo.

5.3.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

6. FORME DI SOSTEGNO.

6.1.

Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso una o più delle seguenti forme di sostegno:

- accesso agli spazi comunali e loro utilizzo gratuito temporaneo e non esclusivo in base all'art. 21 del Regolamento in relazione alle peculiarità della proposta e alle disponibilità ed esigenze del Comune;
- affiancamento di dipendenti comunali ai soggetti proponenti nell'attività di progettazione e nella realizzazione degli interventi. Lo Sportello Lavoro offre la possibilità, agli utenti che lo desiderano, di effettuare un colloquio prima e/o dopo i laboratori scelti per definire meglio gli obiettivi di ricerca e mettere a punto un curriculum efficace e in linea;
- forme di pubblicizzazione per garantire la visibilità delle iniziative anche utilizzando, previa autorizzazione, i loghi ufficiali dell'Amministrazione, dell'Area e del servizio;
- utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione delle attività (ad esempio: il sito internet e la Pagina Facebook dello Sportello Comunale per il lavoro).

7. DURATA, SOSPENSIONE, REVOCA E RECESSO.

7.1.

Il presente Patto di Collaborazione avrà avvio dalla data di sottoscrizione; previo accordo e con la disponibilità delle Parti, le attività concordate potranno essere replicate, con termine ultimo nel mese di Giugno 2021.

7.2.

E' onere delle Parti di dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

7.3.

In caso di mancata osservanza degli impegni assunti da parte dei sottoscrittori può essere prevista l'interruzione della collaborazione.

7.4.

Ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta all'altra, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

8. RESPONSABILITA'.

8.1.

Le attività previste nell'ambito del presente Patto di Collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del Proponente. Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione e a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente alle attrezzature e ai materiali messi a disposizione e all'utilizzo degli spazi di cui all'art. 6 del presente Accordo, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

8.2.

Il presente atto non determina e non dà luogo ad alcuna associazione, joint venture o rapporti di dipendenza tra le Parti ed in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni o omissioni eseguite o effettuate dall'altra Parte.

8.3.

Ciascuna Parte conserverà pertanto la propria identità di contraente autonomo e si impegna a non stipulare contratti, accordi, concedere garanzie, fare dichiarazioni o costituire obbligazioni, espresse o implicite, per conto dell'altra Parte.

9. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO E DEL NOME.

9.1.

Ciascuna Parte rimarrà proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare o licenziataria alla data di stipula del presente Accordo.

9.2.

Senza che ciò comporti alcun diritto a compenso economico, ciascuna Parte autorizza l'altra ad utilizzare il proprio nome ed il proprio marchio secondo le specifiche tecniche condivise per lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo. Al termine del rapporto contrattuale ciascuna Parte non avrà più alcun diritto di utilizzare in nessuna forma e per nessuno scopo il marchio sopra richiamato nonché qualsiasi nome, denominazione, immagine e/o logotipo idoneo a produrre confusione con gli stessi. Ogni violazione della suddetta normativa verrà perseguita a norma di legge.

9.3.

Ciascuna Parte garantisce che il marchio utilizzato dall'altra non viola alcun diritto di terzi. Pertanto, ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi azione, diritto, pretesa avanzati da Terzi in relazione all'utilizzo del marchio.

9.4.

Ciascuna Parte garantisce che il nome e il marchio non saranno utilizzati a fini politici, religiosi od ideologici.

9.5.

A suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, Randstad si riserva il diritto di revocare al Comune l'autorizzazione ad utilizzare il proprio nome ed il proprio marchio.

10. RISERVATEZZA.

10.1.

Ai fini del presente Accordo per Informazioni Riservate si intende ogni informazione delle Parti che sia dalle stesse segnalata od espressa come riservata, il contenuto del presente Accordo e qualsiasi informazione che possa essere ragionevolmente considerata riservata a causa della sua natura, contenuto o circostanze nelle quali viene fornita, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni di natura commerciale, tecniche, tecnico-industriali e/o finanziarie e/o le informazioni relative ad attività, clienti, prodotti, prezzi, operazioni, processi, piani o intenzioni, informazioni sui prodotti, know-how, diritti sulla proprietà industriale e/o intellettuale, segreti commerciali, opportunità di mercato e relazioni commerciali delle Parti e/o le informazioni relative a qualsiasi altra società del gruppo societario di cui le Parti facciano eventualmente parte.

10.2.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si impegna a:

- a. mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle, neppure in parte, a terzi, eccezion fatta per i propri eventuali collaboratori (di seguito "Rappresentanti"), cui le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del presente Accordo;
- b. continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Accordo, per la durata di 3 (tre) anni;
- c. restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Accordo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte dovesse farne richiesta;
- d. imporre i medesimi obblighi anche ai propri collaboratori impiegati per l'adempimento del presente Accordo;

e. adottare ogni altra misura necessaria a garantire il loro rispetto.

10.3.

Le Parti si impegnano a fare in modo che i Rappresentanti rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola.

10.4.

Le Parti si impegnano a rispettare i vincoli di riservatezza e prendono atto della propria responsabilità per eventuali danni come conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

11.1.

Il Comune dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e di essere stato informato, in particolare, circa le finalità e le modalità con le quali saranno trattati i propri dati al fine dell'esecuzione del presente Accordo.

11.2.

Il Comune, preso atto dei propri diritti sanciti dal predetto Regolamento, acconsente e autorizza al trattamento dei propri dati, nei limiti consentiti dalla legge e per le finalità espressamente indicate.

12. CODICE ETICO E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

12.1.

Il Comune prende atto che Randstad, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni e nell'ambito di un più ampio progetto di Governance, ha approvato e si è dotata di un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di un Codice Etico, che del Modello Organizzativo è Parte integrante, entrambi pubblicati e consultabili sul sito web: <http://www.randstad.it>.

12.2.

Il Comune garantisce che lo svolgimento delle proprie attività professionali o degli incarichi svolti in esecuzione del presente Accordo avverranno nel rispetto dei principi etici e delle regole operative sancite nel Codice Etico e dal Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001.

12.3.

Il Comune dichiara a tale scopo di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'accertamento dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, e che a carico del medesimo non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale per i sopra citati reati.

12.4.

Il Comune è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per Randstad il diritto di risolvere il presente Accordo, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

13. CONFLITTO DI INTERESSI.

13.1.

Il Comune dichiara di non trovarsi nei riguardi di Randstad in situazione di conflitto di interessi, ovvero in una qualsiasi situazione che possa interferire o condizionare il rapporto contrattuale con Randstad.

13.2.

A tal riguardo, sono da considerarsi ad esempio situazioni di conflitto di interessi rapporti di parentela (es. coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli) tra titolare, amministratori, procuratori o responsabili della funzione acquisti, commerciale e/o risorse umane del Comune e dipendenti di Randstad con cui il Comune stesso intrattiene rapporti commerciali.

13.3.

In presenza di una attuale o potenziale situazione di conflitto di interessi, anche intervenuta

successivamente alla stipula del presente Accordo, il Comune si impegna a comunicarla tempestivamente a Randstad per iscritto, in modo che le Parti possano gestire tale situazione nella maniera più appropriata.

14. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO.

14.1.

Il Gruppo Randstad ha in essere un Sistema di Gestione Integrato (SGI) Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale volto a garantire un elevato livello qualitativo e professionale dei servizi resi dalle Società del Gruppo.

14.2.

La Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale rappresenta il documento attraverso il quale il Gruppo Randstad enuncia gli impegni assunti nei confronti dei propri Stakeholder.

14.3.

La Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale è consultabile dal Comune sul sito web <https://www.randstad.it>

15. COMUNICAZIONE.

15.1.

Tutte le comunicazioni previste ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- per Randstad: Via R. Lepetit n. 8/10 – 20124 Milano – PEC randstaditalia@legalmail.it – c.a.
.....

- per il Comune: Via n. – – PEC
..... – c.a.

15.2.

Le Parti nominano rappresentanti operativi del presente Accordo, che potranno successivamente essere sostituiti da ciascuna Parte previa comunicazione all'altra:

- per Randstad: MATTEO LION e-mail: matteo.lion@randstad.it

- per il Comune: BARBARA MARCHETTI e-mail: barbara.marchetti@comune.bologna.it

16. MISCELLANEA.

16.1.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

16.2.

L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Accordo non determina l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole né dell'Accordo. In questa ipotesi le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace.

16.3.

Ogni modifica del presente Accordo dovrà essere approntata solo in forma scritta e sottoscritta dalle Parti. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle clausole contrattuali qui contenute non dovrà intendersi come abrogazione tacita.

16.4.

Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause che vanno oltre ogni ragionevole controllo. Tali eventi comprendono - in via esemplificativa e non esaustiva - calamità naturali, scioperi, blackout, rivolte, atti di guerra, epidemie, atti governativi emessi in conseguenza di tali fatti, incendi, rottura delle linee di comunicazione, carenza di energia, terremoti, o altri disastri simili.

16.5.

Le Parti si impegnano ad eseguire il presente Accordo con spirito di correttezza e buona fede osservando la massima riservatezza su notizie e fatti venuti a conoscenza in esecuzione del presente Contratto.

16.6.

Le Parti dichiarano che il presente Accordo è frutto della libera negoziazione tra le stesse, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola. Pertanto, non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

17.1.

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Eventuali controversie relative alla sua interpretazione, applicazione e risoluzione saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Il referente operativo indicato all'art. 15.2 s'impegna a condividere con i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di Collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Bologna, letto firmato e sottoscritto digitalmente in data 15/01/2020

Per Randstad Italia S.p.A. - Società unipersonale

L'Amministratore Delegato Marco Ceresa

Per l'Area Welfare e Promozione del benessere della comunità

Il Direttore Maria Adele Mimmi
